REGOLAMENTO (CEE) N. 3796/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 4110/86 che fissa, per la campagna 1987, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione delle restrizioni quantitativi nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 174,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4110/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che fissa, per la campagna 1987 il livello previsionale globale d'importazione dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca [1], ha fissato, per taluni prodotti della pesca, il livello previsionale globale d'importazione per la campagna 1987; che questo livello previsionale comprende, per ciascun prodotto interessato, un contingente annuo per l'importazione in provenienza dai paesi terzi fissati per la campagna 1987 con regolamento (CEE) n. 4109/86 della Commissione [2];

considerando che, per quanto riguarda la Spagna, il contingente di vongole, fresche o refrigerate è stato aumentato di 267 tonnellate con regolamento (CEE) n. 3795/87 della Commissione [3]; che è quindi opportuno adattare in conseguenza per questo Stato membro il livello previsionale globale d'importazione del prodotto considerato che figura nel regolamento (CEE) n. 4110/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella che figura nella parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 4110/86 la cifra « 33 685 » relativa al livello globale d'importazione di vongole, fresche o refrigerate della sottovoce 03.03 B IV b) ex 2 della tariffa doganale comune è sostituita dalla cifra « 33 952 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1986, pag. 30.
[2] GU n. L 379 del 31. 12. 1986, pag. 28.
[3] Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.